

Padenghe s/Garda, 31/12/2025

DECISIONE DI CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO

OGGETTO: Affidamento diretto Investimento igiene urbana - Manutenzioni straordinarie su beni di terzi San Felice Via Santigaro n. 3 (Loc. Nepa) - Prestazioni professionali per progettazione, direzione lavori e contabilità per pratica edilizia in Comune di San Felice del Benaco per mo CIG B9D992E6E6
Importo affidamento: € 12.600,00
Codice procedura G03330

IL DIRIGENTE, DIRETTORE TECNICO OPERATIVO MASSIMO PEDERCINI

In virtù dei poteri attribuitigli con procura notarile del 25/06/2020, Rep. 8599 Racc. 5142 Notaio Roberto Forino, con la quale gli è stata assegnata la carica di Direttore Tecnico - Operativo Settore Igiene Urbana e la responsabilità di una serie di servizi dettagliatamente elencati e descritti nella procura medesima;

PRESO ATTO:

- che, con l'atto sopra citato, al medesimo è stata attribuita la procura e la responsabilità per la funzione di RUP (Responsabile Unico Procedimento, ora Responsabile Unico del Progetto) per le procedure di approvvigionamento, compresi sistemi di qualificazione fornitori, attinenti ai servizi / alle attività di propria responsabilità in ambito servizio igiene urbana;
- che con la procura di cui sopra veniva altresì conferito al medesimo il compito di presiedere (con facoltà di delega) le commissioni interne aziendali che di volta in volta saranno chiamate ad espletare le formalità relative alle gare d'appalto per l'esecuzione dei lavori, e per l'aggiudicazione di forniture e servizi, nonché di sottoscrivere, in nome della società, i relativi contratti.

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto rientra nelle proprie competenze.

VISTA l'esigenza di procedere all'affidamento in oggetto.

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ai sensi del quale le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

CONSIDERATO che si rende necessario procedere con urgenza all'affidamento oggetto della presente decisione di contrarre;

CONSIDERATO che l'impresa GEO STUDIO DI BODEI MORENO E VISCONI CRISTIAN - ST. ASS., C.F. 02840180984, contattata, ha presentato il proprio preventivo di spesa, per l'importo di euro € 12.600,00, esclusa IVA.

RITENUTO congruo il predetto preventivo di spesa.

DATO ATTO che l'affidamento oggetto della presente decisione di contrarre trova idonea copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio della Stazione Appaltante.

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il quale dispone, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso Decreto, che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

CONSIDERATO che l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. definisce all'art. 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Decreto medesimo e dei requisiti generali o speciali previsti dallo stesso.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in conformità all'Allegato I.01 al Decreto medesimo introdotto dal D.Lgs. 209/2024, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici è applicato il contratto collettivo in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento svolta dal fornitore anche in maniera prevalente.

RITENUTO, pertanto, che vi siano tutti i presupposti per procedere all'affidamento oggetto della presente decisione di contrarre.

CONSIDERATO che per il presente affidamento è stato acquisito il codice CIG B9D992E6E6.

DATO ATTO che, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la stipula del contratto, a norma dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del medesimo Decreto, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

CONSIDERATO che in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto dall'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

RICHIAMATA la delibera dell'ANAC in materia di affidamento dei contratti sottosoglia comunitaria.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'operatore economico incaricato assume l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che – nel caso in cui la Società dovesse accertare il mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle banche o di Poste Italiane S.p.A. per tutte le transazioni – il contratto tra Garda Uno SpA e l'operatore economico sarà risolto di diritto.

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il medesimo Dirigente.

DETERMINA

- per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere alla formalizzazione dell'affidamento ad GEO STUDIO DI BODEI MORENO E VISCONI CRISTIAN - ST. ASS., C.F. 02840180984, avente ad oggetto Investimento igiene urbana - Manutenzioni straordinarie su beni di terzi San Felice Via Santigaro n. 3 (Loc. Nepa) - Prestazioni professionali per progettazione, direzione lavori e contabilità per pratica edilizia in Comune di San Felice del Benaco per mo, per l'importo complessivo di euro € 12.600,00, esclusa IVA;
- di procedere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale (emissione di ordine di acquisto);
- di prendere atto che le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale tipo in uso (ordine/i di acquisto);
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il medesimo Dirigente;
- di prendere atto che l'affidamento oggetto della presente decisione di contrarre trova idonea copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio della Stazione Appaltante.

Il Dirigente
(MASSIMO PEDERCINI)

